



COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari

Settore Lavori Pubblici
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive

ORDINANZA N. 01

DEL 25.07.2014

OGGETTO: Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura e delle giornate festive dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, delle attività artigianali limitatamente alla vendita di prodotti nei locali di produzione, delle attività di agricoltori, di produttori di pasta fresca, pescatori e cacciatori, panificatori, nonché delle attività di barbieri, acconciatore, estetista e mestieri affini.

IL SINDACO

- VISTI** l'art.31 c.1 del D.L. n.201/11, convertito dalla L.214 del 22.12.2011, che ha modificato l'art.3 c.1 lettera d-bis del D.L. n.223/06, convertito dalla L.248/06, e l'art.40 del D.L. n.5/12;
- DATO ATTO** che le attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), le attività artigianali che effettuano la vendita di prodotti nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad usi civici, le attività di vendita di pescatori, cacciatori e produttori di pasta fresca, le attività di panificatori, barbieri, acconciatori, estetisti e mestieri affini, possono essere svolte senza l'obbligo di osservare orari di apertura e chiusura, chiusura domenicale e festiva, giornata di chiusura infrasettimanale;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n.10/12 avente ad oggetto la disciplina degli orari di apertura e chiusura e delle giornate festive dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, nonché delle attività artigianali limitatamente alla vendita di prodotti nei locali di produzione, di agricoltori, di produttori di pasta fresca, pescatori e cacciatori, panificatori, barbieri, acconciatori, estetisti e mestieri affini;
- RICHIAMATE** le risultanze della conferenza di servizi presieduta dal Sindaco, svoltasi in data 23.07.u.s. presso la sede comunale con i referenti locali della Polizia di

Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Servizi SISP e SIAN dell'Asl Ba nonché con il Comando della P.M., il Servizio SUAP e l'ASIPU, nel corso della quale si è convenuto di modificare il contenuto dell'ordinanza sindacale n.10/12 nel senso appresso indicato:

- differenziare il limite orario del divieto citato nell'O.S. n.10/12 prorogandolo di un'ora nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, tenendo conto delle abitudini degli avventori che protraggono- nel suddetto periodo- i consumi di bevande;
- specificare il divieto contenuto nell'ordinanza ai distributori automatici, che sono considerati dalla normativa vigente rientranti a pieno titolo nelle attività commerciali al dettaglio;
- fissare alle ore 8,00 il limite orario del divieto di vendita di bevande alcoliche in qualsiasi modo confezionate;
- vietare nelle fasce orarie sopra indicate- per motivi di ordine pubblico e di tutela della salute pubblica- esclusivamente la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi modo confezionate, imponendo altresì ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali (ivi inclusi i distributori automatici), delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, di garantire la tutela del decoro urbano da parte dei rispettivi avventori mediante adeguati sistemi di intercettazione e conferimento differenziato di imballaggi e contenitori.

CONSIDERATO

che, in virtù di quanto sopra esposto, è necessario revocare la vigente ordinanza sindacale n.10/12 e contestualmente disporre la nuova disciplina valida per le attività commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché per quelle artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), per le attività artigianali che effettuano la vendita di prodotti nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad usi civici, le attività di vendita di pescatori, cacciatori e produttori di pasta fresca, le attività di panificatori, barbieri, acconciatori, estetisti e mestieri affini;

SENTITE

le organizzazioni di categoria nella seduta del 24.07. u.s.;

O R D I N A

le attività commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), produzione di pasta fresca, panificazione, le attività artigianali limitatamente alla vendita di prodotti nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di coloro che esercitano la vendita di prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad usi civici, le attività di vendita di pescatori e cacciatori, nonché le attività di acconciatore, barbiere, estetista e mestieri affini, possono essere svolte senza il rispetto di orari di apertura e chiusura nonché senza l'obbligo di osservare la chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.

L'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura, qualora osservati, devono essere resi noti al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei a tale scopo. La mancata pubblicizzazione degli orari é punita con una sanzione da €25,00 a €500,00 in applicazione delle procedure previste dall'art.7-Bis D.Lgs. 267/2000, dalla Legge 24/11/1981 n.689 e dal Regolamento Comunale in materia di violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 12/06/2007.

DIVIETO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI MINORI DI ANNI 18 BEVANDE ALCOLICHE

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.689 c.p. e dell'art.7 del D.L. 158/13, convertito dalla L.189/13, è fatto divieto ai titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche, nonché di quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, paninoteche, pasticceria, gelateria e gastronomie artigianali, rispettivamente di somministrare e mettere a disposizione dei minori di anni 18 bevande alcoliche.

DIFFUSIONE DI MUSICA E CANTI

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica e canti nel locale, a qualsiasi titolo esercitati, entro le ore 24,00 durante il periodo estivo (orario legale) ed entro le ore 23,00 durante il periodo invernale (orario solare). Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato tecnicamente, da parte del titolare, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art.659 c.p.

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE

Ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali in sede fissa (ivi compresi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto divieto assoluto di vendere- per motivi di ordine pubblico e di tutela della salute pubblica- dalle ore 22,00 e sino ore 8,00 (dalle ore 23,00 alle ore 8,00 esclusivamente nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre), bevande alcoliche in qualsiasi modo confezionate, restando invece possibile esclusivamente per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita fuori dall'esercizio soltanto mediante l'utilizzo di bicchieri monouso per alimenti in plastica o materiale similare.

Altresì, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali in sede fissa (ivi inclusi i distributori automatici) e su aree pubbliche di tipologia "B", delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, di paninoteche, gelaterie e gastronomie artigianali, è fatto obbligo di garantire la tutela del decoro dell'ambiente urbano da parte dei rispettivi avventori mediante adeguati sistemi di intercettazione e conferimento differenziato di imballaggi e contenitori.

Le infrazioni sono punite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato (tipologia "A") osserveranno gli orari di vendita stabiliti in precedenza per le diverse tipologie di mercati e fiere. Nel caso in cui il giorno di mercato "Sabato" coincida con un giorno festivo, il mercato é anticipato al giorno precedente.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite a termini della legislazione vigente.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia in contrasto con la presente ordinanza. Gli ufficiali ed agenti di polizia sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza é ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Massimo MAZZILLI